



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

All. 1

**AVVISO
FONDO DI SOLIDARIETA' a.a. 2020/2021**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il fondo è destinato a sostenere gli studenti dell'Università di Siena che si trovano in situazioni personali o familiari di disagio, anche temporaneamente; il fondo rappresenta altresì un aiuto straordinario per affrontare circostanze imprevedibili che comportano un cambiamento improvviso delle condizioni personali o familiari.
2. Il beneficio concesso con il fondo di solidarietà è un'esenzione parziale o totale dal pagamento delle tasse – comprese eventuali indennità di mora - ad esclusione della tassa regionale del Diritto allo Studio Universitario e del bollo virtuale previsti dalla normativa vigente.
3. L'esenzione totale o parziale si riferisce al pagamento delle tasse dell'a.a. 2020-2021 e a eventuali tasse arretrate fino all'a.a. 2015-2016 compreso.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono fare richiesta di accesso al fondo gli studenti dell'Università di Siena iscritti ai corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le situazioni per le quali è possibile presentare domanda di accesso al fondo di solidarietà:
 - a. malattia studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
 - b. incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
 - c. decesso di un componente del nucleo familiare o fratelli non conviventi;
 - d. licenziamento/disoccupazione/cassa integrazione di un genitore o di altro componente del nucleo familiare;
 - e. attività economica del genitore o altro componente del nucleo familiare sospesa per emergenza sanitaria Covid-19;
 - f. perdita dell'immobile di residenza a seguito di procedimento giudiziario di recupero coatto di crediti;
 - g. zona di residenza colpita da eventi sismici e/o da calamità naturali, purché l'immobile di residenza sia stato dichiarato inagibile;
 - h. disabilità compresa tra il 50% e il 65%, come stabilito dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2020/2021.

Art. 3 - Modalità per la presentazione della domanda e termini di scadenza

1. La scadenza per la presentazione della domanda è **lunedì 19 aprile 2021 alle ore 12:00**.
2. La domanda si effettua a partire **dalle ore 12.00 di lunedì 29 marzo 2021 fino alle ore 12:00 di lunedì 19 aprile 2021**, esclusivamente accedendo all'area riservata della piattaforma Segreteria on-line (<https://segreteriaonline.unisi.it>)– Incentivi premi di studio borse; non vengono accettate domande



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

inviare con altre modalità.

3. Alla candidatura è necessario allegare i seguenti file:
 1. **Modulo di domanda (all.2) debitamente compilato e firmato (file scansionato o immagine da foto)**
 2. **documentazione che comprova le gravi ragioni personali, familiari o finanziarie sopravvenute (il file della documentazione deve essere unico)**
4. A conferma dell'avvenuto invio della candidatura, è **necessario e obbligatorio effettuare la "stampa ricevuta definitiva" (valida per la candidatura al bando) SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È ESCLUSI DAL BANDO**; la ricevuta non deve essere né consegnata né spedita all'Ufficio borse e incentivi allo studio.
5. Qualora la stampa definitiva non fosse completa (per motivazioni tecniche dovute al sistema informatico), farà comunque **fedede la data dell'email che il candidato riceverà automaticamente** una volta conclusa la procedura di invio della candidatura.

Art. 4 – Commissione e valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione presieduta dal delegato del Rettore agli studenti, di cui fanno parte gli studenti rappresentanti in Consiglio di Amministrazione, il Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service e il responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio, con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La Commissione può essere integrata dal Delegato del Rettore all'Accesso e alla frequenza studenti disabili qualora presentino domanda gli studenti di cui all'art. 2 comma 2 lettera h.
3. Il fondo ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza: la Commissione può quindi valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente lo abbia già ottenuto precedentemente.
4. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia destinatario nello stesso anno accademico di altri benefici da parte dell'Ateneo, di altri enti pubblici o privati.
5. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia già in possesso di titolo universitario di pari livello.
6. La Commissione tiene conto del profitto negli esami sostenuti, del merito, nonché dell'effettivo bisogno dello studente in relazione alla possibilità di concludere gli studi.
7. La Commissione tiene conto di eventuali disabilità riconosciute nel corso dell'a.a. anche con percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2020/2021.
8. La Commissione può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della valutazione.

Art. 5 - Trattamento e tutela dei dati personali. Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.
2. Il Candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it.

3. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina web: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
4. Lo studente, firmando il modulo di domanda (allegato 2 del presente avviso), autorizza l'Università degli Studi di Siena a utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione della domanda al fondo di solidarietà a.a. 2020/2021.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio (tamara.movilli@unisi.it).
2. Il bando è consultabile nell'albo on-line di Ateneo e all'indirizzo: <https://www.unisi.it/borse>.
3. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio borse e incentivi allo studio all'indirizzo: fondosolidarieta@unisi.it